



Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Gennaio – Febbraio – Marzo 2011

□ Comunicato n. 1/2011

LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240

“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.”

(pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n.11)

[\(si veda approfondimento\)](#)

□ Comunicato n. 2/2011

CIRCOLARE 6 dicembre 2010, n. 13 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24. (11A01923).”

(pubblicato sulla G.U. n. 36 del 14 febbraio 2011)

□ Comunicato n. 3/2011

DECRETO 14 dicembre 2010 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Modalità tecnologiche atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui e' associata la marca postale elettronica. (11A02794).”

(pubblicato sulla G.U. n. 49 del 1° marzo 2011)



□ Comunicato n. 4/2011

DELIBERAZIONE 2 marzo 2011 - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

“Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. (11A03700).”

(pubblicato sulla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011)

□ Comunicato n. 5/2011

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Circolare 11 febbraio 2011 n. 5

“Quadro giuridico degli appalti”

□ Comunicato n. 6/2011

CIRCOLARE n. 2/2011 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre n. 183, art. 24”

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 7/2011

CIRCOLARE 22 febbraio 2011 n. 11786 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Aggiornamenti alla nota circolare del 18 ottobre 2010. Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2011-2013. Autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013 ed ad assumere per il 2011”

APPROFONDIMENTI

LEGGE 30 Dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(nota di Giuseppe Bredice)

La legge 30/12/2010 n. 240 contenente “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, è stata pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 ed è entrata in vigore il 29/01/2011.



Si illustrano sinteticamente alcune delle novità più significative, tenendo presente, come è ovvio, che una loro analisi, più approfondita ed esaustiva, deve essere rinviata al momento in cui saranno emanati i decreti e i provvedimenti di attuazione, i quali consentiranno di avere un quadro completo ed organico della disciplina di riferimento.

- **Rettore:** La durata della carica di rettore è prevista per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
- **Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione:** Viene introdotta una distinzione netta di funzioni tra Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione - la cui composizione viene notevolmente modificata - ed una ridefinizione delle rispettive funzioni;
- **Direttore Generale:** Viene sostituita la figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
- **Nucleo di valutazione:** Viene introdotta una composizione del nucleo di valutazione con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo;
- **Reclutamento dei professori:** Si introduce l'abilitazione scientifica nazionale; l'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori. Viene istituita, per ciascun settore concorsuale, un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e seconda fascia. Lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione avviene presso le università, le quali assicurano le strutture e il supporto di segreteria e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione.
- **Chiamata dei professori:** Le università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto del criterio di pubblicità del procedimento di chiamata. Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- **Assegni di ricerca:** Le università possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Gli assegni, che possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio (salvo alcune eccezioni previste espressamente dalla legge). La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni; la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di cui all'art. 24 della legge (ricercatori a tempo determinato) non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
- **Contratti per attività di insegnamento:** Le università possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate



con regolamenti di ateneo che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

- **Ricercatori a tempo determinato:** Le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, nel rispetto del criterio della pubblicità; l'ammissione alle procedure è riservata ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo. Sono previste due tipologie di contratti: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una volta sola; b) contratti triennali non rinnovabili, riservati solo ad alcuni soggetti previsti dalla legge. Nel terzo anno di contratto, di cui alla lettera b), l'università valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato; in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
- **Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori:** L'articolo 16 del d.lgs. 503/1992 non si applica a professori e ricercatori universitari; per i provvedimenti già adottati dalle università, ai sensi della predetta norma, è prevista la decadenza. Pertanto, in ottemperanza alla norma in parola, non si applicherà più ai professori e ricercatori universitari l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il cui contenuto, come noto, prevedeva la facoltà dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età.
- **Federazione di università:** Due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione;
- **Nuove norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori:** L'incentivazione della mobilità universitaria è favorita dalla possibilità che il trasferimento possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati;
- **Fondo per la premialità:** E' istituito un fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati;
- **Procedimenti disciplinari:** Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore; spetta invece al consiglio di amministrazione infliggere la sanzione ovvero disporre l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina;



DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - Circolare n. 2/2011

Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre n. 183, art. 24

(nota di Giuseppe Bredice)

Come è noto, l'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262) riguardava le *"Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità"*.

Tale disposizione innovava, in parte, il regime dei **permessi per l'assistenza ai soggetti disabili** contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In dettaglio, la norma, tra le altre novità normative (già illustrate con la circolare n. 13/2010), prevedeva l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati è finalizzata al monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi concessi ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave.

Ebbene, con la circolare in epigrafe la Funzione Pubblica fornisce ora agli operatori ulteriori indicazioni circa **i tempi e le modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni** al fine di consentire lo sviluppo delle funzionalità.

* Commenti di: Avv. Giuseppe Bredice; Avv. Raffaele Moscuzza; Dott.ssa Michela Brioschi

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.